



# COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

## REGOLAMENTO DELL' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/06/2023

## *Indice*

Art. 1	Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni	3
Art. 2	Tipologia	4
Art. 3	Requisiti per l'iscrizione all'Albo	5
Art. 4	Domanda d'iscrizione e istruttoria	5
Art. 5	Validità e riconferma dell'iscrizione	6
Art. 6	Sospensione e cancellazione	6
Art. 7	Revisione dell'Albo	6
Art. 8	Destinatari di contributi o interventi e principi per la concessione	7
Art. 9	Condizioni generali di concessione	7
Art. 10	Contributi per attività specifiche	7
Art. 11	Criteri per la concessione di contributi o interventi	8
Art. 12	Liquidazione dei contributi	9
Art. 13	Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali	9
Art. 14	Responsabilità	9
Art. 15	Costituzione della Consulta delle Associazioni	10
Art. 16	Settori di Competenza e Finalità	10
Art. 17	Richiesta di collaborazione	11
Art. 18	Criteri e modalità per l'adesione alla Consulta	11
Art. 19	Struttura organizzativa della Consulta e competenze.	12
Art. 20	Assemblea: Competenze, Composizione	12
Art. 21	Convocazione e Funzionamento	13
Art. 22	Delegato - Ruolo e funzioni	13
Art. 23	Revoca	13
Art. 24	Segreteria Consulta delle Associazioni	13
Art. 25	Entrata in vigore	14
Art. 26	Norme Finali	14

## ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

### Art. 1

#### **Finalità e oggetto dell'Albo delle Associazioni**

1. Il Comune di Castelluccio dei Sauri, nel quadro delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale e la valorizzazione delle libere forme associative (Statuto Comunale - articolo 1), riconosce l'importante ruolo dell' associazionismo cittadino, quale strumento di crescita sociale, culturale e sportiva del territorio ed intende mettere in campo azioni che favoriscano la cooperazione di tutte le associazioni operanti a Castelluccio dei Sauri e la collaborazione delle stesse con il Comune e le altre Istituzioni locali. Ciò al fine di realizzare sinergicamente, attraverso la creazione di un vero e proprio Tavolo di Lavoro permanente, una promozione programmata di tutte le attività indirizzate allo sviluppo culturale, ambientale e socio-economico del paese e al miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, di seguito definito per brevità "Albo", e l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dallo stesso degli enti no-profit";
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerati "enti no-profit" gli organismi liberamente costituiti che non abbiano finalità di lucro e che non ripartiscano utili ai soci (solo come esempio: associazioni, comitati, cooperative o fondazioni che abbiano finalità culturali, religiose, ricreative, scientifiche, sociali, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che siano senza fini di lucro, compresi gli organismi che abbiano assunto la definizione di O.N.LU.S. ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).
4. Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che abbiano la sede legale nel Comune di Castelluccio dei Sauri, di seguito definito per brevità "Comune", e che operino in almeno una delle seguenti Aree:
  - *Giovani*
  - *Cultura e Arte*
  - *Tempo Libero-Folklore Manifestazioni rionali*
  - *Protezione Civile e Volontariato socio assistenziale*
  - *Storia-Tradizioni locali*
  - *Istruzione e formazione*
  - *Sport e Salute*
  - *Artigianato e Commercio*
  - *Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente*
  - *Tutela e promozione dei diritti civili*
  - *Integrazione e multiculturalità*

- 5- Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che *non* facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun movimento politico, né di alcun partito, a livello nazionale, regionale e locale.
6. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.
7. L'iscrizione all'Albo è condizione per accedere a contributi o interventi e per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi articoli del presente Regolamento.
8. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di partecipazione e trasparenza tra l'Amministrazione Comunale e gli enti no-profit.

## **ART. 2**

### **Tipologia**

1. L'iscrizione all'Albo è condizione:
  - per accedere a contributi o interventi a sostegno dell'attività annuale ricorrente;
  - per il riconoscimento del patrocinio-del Comune;
  - per accedere a contributi o interventi a sostegno di:
    - attività specifiche organizzate in collaborazione con il Comune,
    - attività specifiche programmate e non ricorrenti;
    - attività specifiche straordinarie;
  - per l'utilizzo agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o strutture comunali, come da apposito regolamento;
  - per l'inserimento, in appositi spazi sul sito istituzionale del Comune, di contenuti e dati riguardanti gli enti no-profit;
  - per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi d'interesse locale.
2. La concessione di contributi o interventi previsti dal presente articolo è comunque subordinata a quanto previsto dai vigenti regolamenti e avviene in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le disponibilità economiche e logistiche del Comune.
3. La concessione di contributi o interventi, come ad esempio la concessione di spazi in immobili, impianti o strutture comunali, per un determinato periodo di tempo, non costituisce alcuna priorità per concessioni successive.

### **ART. 3 Requisiti**

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo possono essere ammessi gli enti no-profit che:
- perseguano fini e svolgano attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
  - siano espressione della comunità locale e abbiano sede e operino nel Comune Castelluccio dei Sauri
  - siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura privata registrata, che prevedano:
    - l'assenza di qualsiasi fine di lucro;
    - l'elettività delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini;
    - l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
    - le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
    - la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri;
    - le modalità di scioglimento;
    - l'obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
    - siano in possesso di codice fiscale;

### **Art. 4 Domanda d'iscrizione e istruttoria**

Per l'iscrizione all'Albo gli enti no-profit interessati e che rispettino i requisiti dell'art. 3, preparano e inoltrano richiesta al Comune di Castelluccio dei Sauri mediante domanda d'iscrizione redatta in carta semplice, sottoscritta dal proprio rappresentante legale e nella quale devono essere riportati:

- nominativo del rappresentante legale e copia documento di riconoscimento;
- denominazione (ragione sociale indicata nell'atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell'assemblea);
- eventuale sigla (facoltativa);
- indirizzo e recapiti telefonici e fax della sede legale e di quella operativa;
- eventuale indirizzo di posta elettronica e/o del sito web (facoltativi);
- dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo e recapiti del rappresentante legale;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del verbale di nomina del rappresentante legale, se cambiato rispetto a quello previsto dall'atto costitutivo;
- elenco nominativo di chi ricopre le varie cariche associative;
  
- relazione dettagliata che esponga:
  - attività svolte,
  - eventuali programmi futuri;

- dichiarazione di consenso al loro trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione dell'Albo e degli eventuali procedimenti connessi;
- impegno a rispettare le condizioni di utilizzo del servizio;
- dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati;
- dichiarazione di presa visione e accettazione e d'impegno all'osservanza e al rispetto delle disposizioni e dei requisiti del presente Regolamento;

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'irricevibilità della domanda stessa.

Se la domanda è accolta, il Responsabile del Settore di competenza approva con proprio atto l'ammissione e dispone l'iscrizione all'Albo.

#### **Art. 5**

#### **Validità e riconferma dell'iscrizione**

2. L'iscrizione ha validità illimitata
3. La riconferma dell'iscrizione non avviene se viene persa una delle condizioni previste.

#### **Art. 6**

#### **Sospensione e cancellazione**

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa con apposito atto se:

- viene dimostrata negligenza nel rispetto del presente Regolamento e dei propri scopi sociali;
- viene commessa infrazione di particolare rilevanza.

Sono cancellati dall'Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, gli enti no-profit per i quali occorra uno dei seguenti casi:

- grave negligenza o malafede nell'utilizzo dei contributi concessi;
- condanna per delitto che, per sua natura o gravità, faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione dell'attività;
- richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dagli stessi enti no-profit.

#### **Art. 7**

#### **Revisione dell'Albo**

1. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre;
2. Gli enti no-profit già iscritti nell'albo comunale delle associazioni (ai sensi del presente Regolamento Comunale "Albo comunale delle Associazioni") alla prima data di approvazione del presente regolamento dovranno comunicare le eventuali

cessazioni, modifiche o trasformazioni sopravvenute entro e non oltre 90 giorni dalla sua approvazione.

3. L'Albo è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

### **Art. 8**

#### **Destinatari di contributi o interventi e principi per la concessione**

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi o interventi, nei limiti delle risorse previste in bilancio, a favore di enti no-profit aderenti alla Consulta e quindi iscritti all'Albo
2. L'Amministrazione Comunale conformerà le proprie deliberazioni nel rispetto dei seguenti principi:
  - imparzialità;
  - pubblica utilità riguardo allo sviluppo economico e sociale della comunità e alla valorizzazione del territorio;
  - pubblicità e trasparenza dei criteri di assegnazione e dei procedimenti; rendicontazione sull'utilizzo di contributi o interventi concessi.

### **Art 9**

#### **Condizioni generali di concessione**

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

- per l'attività annuale ricorrente;
- per attività specifiche, come riconoscimento del patrocinio del Comune;
- per attività specifiche organizzate in collaborazione con il Comune;
- per attività specifiche programmate e non ricorrenti;
- per attività specifiche straordinarie.

,I

### **Art 10**

#### **Contributi per attività specifiche**

1. L'erogazione di contributi assegnati a enti no-profit per concorrere alla realizzazione di attività specifiche d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, è disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione su domanda presentata dagli enti no-profit ai sensi del presente Regolamento.
2. Le domande e le proposte per contributi o interventi a sostegno dell'attività annuale ricorrente, devono essere redatte su carta semplice, a firma del rappresentante legale, e presentate 60 giorni prima per PEC o consegna al protocollo comunale.
3. Ai procedimenti di richiesta per la concessione dei contributi presentati dall'ente no-profit non si applica il silenzio assenso

**Art. 11**  
**Criteri per la concessione di contributi o interventi**

1. La Giunta Comunale esamina le domande e le proposte tenendo conto dei seguenti criteri:
  - adesione alla Consulta;
  - coerenza dell'attività specifica con le finalità che le leggi, lo Statuto e i regolamenti assegnano al Comune, e con i programmi dell'Amministrazione Comunale e con gli atti d'indirizzo del Consiglio Comunale;
  - coinvolgimento dei cittadini, grado di partecipazione, perseguimento d'interessi di utilità sociale, realizzazione dei valori di solidarietà e rilievo dell'attività specifica per la comunità;
  - finalità di valorizzazione culturale, sociale e delle tradizioni della comunità locale;
  - concorso di altri enti no-profit e/o di enti pubblici e privati; contributo richiesto in proporzione al costo preventive di spesa.

**Art.12**  
**Liquidazione. dei contributi**

1. Per la liquidazione dei contributi, gli enti no-profit beneficiari devono presentare entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività specifica, la seguente documentazione:
  - rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute, firmato dal proprio rappresentante legale;
  - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'attività specifica;
  - copia delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa avvenuta; gli originali di tali documenti devono essere tenuti dagli enti no-profit destinatari dei contributi e possono essere richiesti dagli Uffici Comunali;
  - dichiarazione del rappresentante legale con certificazione che le fatture e/o altre ricevute presentate non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere altri contributi ad altri enti pubblici o privati;
2. Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto, pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare e verificare, nelle forme e nei modi più opportuni, la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.
4. Nel caso in cui il costo totale dell'attività specifica risulti inferiore a quello preventivato e, quindi, il rendiconto regolarmente documentato sia inferiore a quanto previsto, il contributo sarà riparametrato e proporzionalmente ridotto.
5. In caso di revoca per colpa accertata, per anomalie o per mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo eventualmente percepito a titolo di anticipazione.
6. Trascorso il termine di 2 anni, senza che l'interessato abbia presentato la documentazione completa a consuntivo necessaria ai fini della liquidazione, il beneficiario decade dalla concessione del beneficio.



### **Art. 13**

#### **Utilizzo occasionale di beni immobili o mobili comunali**

1. Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo occasionale agevolato o gratuito di beni immobili o mobili da parte di enti no-profit costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere concesso dalla Giunta comunale secondo i criteri e i principi previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune. L'uso può essere consentito a titolo agevolato ovvero gratuito, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

### **Art. 14**

#### **Responsabilità**

1. L'intervento del Comune può essere concesso per eventuali maggiori spese impreviste che si dovessero verificare per attività specifiche organizzate da enti no-profit di cui agli articoli precedenti e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti no-profit di cui agli articoli precedenti.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi obbligazione o rapporto che si costituisca tra enti no-profit e soggetti terzi per collaborazioni professionali, forniture di beni e prestazioni di servizi e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in l'inerito all'organizzazione e allo svolgimento di attività specifiche alle quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità riguardanti la gestione di enti no-profit che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi degli enti no-profit facciano parte dei rappresentanti nominati dallo stesso Comune. Nessuna obbligazione o rapporto con terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune, in quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque richiedano chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, delibera la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione del contributo o dell'intervento è vincolata all'impegno degli enti no-profit di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune riguardanti l'attività ricorrente o straordinaria degli enti no-profit possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato ovvero gratuito di attrezzature e materiali, immobili, impianti o strutture comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, eseguite dagli enti no-profit predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole attività specifiche, senza oneri per il Comune.

6. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per attività specifiche dallo stesso direttamente organizzate o cui direttamente partecipa, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati e direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

# *ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI*

## **Art 15 Costituzione della Consulta delle Associazioni**

1. Al fine di realizzare quanto citato in premessa, è costituita la Consulta delle Associazioni, denominata di seguito "Consulta", nelle modalità e nei tempi espressi nei successivi articoli.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità, i compiti, la durata e il funzionamento degli organi della Consulta delle Associazioni.
3. La Consulta è un organo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere Associazioni e organismi di cittadini all'amministrazione, alla promozione e diffusione di attività socioculturali destinate alla popolazione.
4. Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte della Consulta sociale tutte le Associazioni e Organismi che siano in regola con i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

## **ART. 16 Settori di Competenza e Finalità**

La Consulta opera nelle sezioni di attività di seguito riportate

- Giovani
- Cultura, Arte
- Tempo Libero-Folklore
- Manifestazioni rionali
- Protezione Civile e Volontariato socio assistenziale
- Storia-Tradizioni locali
- Istruzione e formazione
- Sport e Salute
- Artigianato e Commercio
- Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- Tutela e promozione dei diritti civili
- Integrazione e multiculturalità

**La Consulta ha quali finalità quelle di:**

- a) *diffondere e mantenere vive, con ogni strumento utile, le tradizioni storiche della cultura Castelluccese, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione;*

- b) *promuovere e coordinare attività attinenti all'informazione, turismo, formazione ed educazione culturale, storica, artistica, scientifica e di tempo libero, ivi compresa l'affermazione dei valori morali e civili sanciti dalla Costituzione;*
- c) *tutelare i beni collettivi dei cittadini di Castelluccio dei Sauri, compresi i monumenti, le opere d'arte, i parchi, i boschi, le strade, il patrimonio immobiliare ed i terreni di uso civico;*
- d) *organizzare manifestazioni culturali, sportive, socio-assistenziali, nonché sostenere iniziative a carattere locale riguardanti attività rurali, artigianali e commerciali tipiche, creando occasioni di crescita, conoscenza, incontro e creatività tra i cittadini;*
- e) *promuovere e coordinare attività finalizzate al miglioramento di situazioni di disagio (giovani, anziani, disabili, persone in condizione di disagio economico, ecc.);*
- j) *promuovere scambi tra realtà e persone diverse favorendo l'integrazione culturale e sociale attraverso l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed attività socio-culturali in genere, anche, qualora si ritenga opportuno, attraverso il coinvolgimento de/le scuole de/ territorio;*
- g) *promuovere la tutela e la valorizzazione ambientale de/ territorio mediante lo svolgimento di giornate ecologiche, convegni e seminari di studio, con particolare attenzione al/a partecipazione dei giovani;*
- j) *organizzare, utilizzando anche le strutture già esistenti, attività sportive e ricreative incentivando la partecipazione dei cittadini.*

Possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro su specifiche attività.

## **ART.17**

### **Richiesta di collaborazione**

1. La Consulta delle Associazioni, nella realizzazione delle proprie attività, può richiedere la collaborazione dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei criteri e delle modalità richiamati dall'apposito Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale - L'Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta ed in linea con le disponibilità e disposizioni in materia di Bilancio, può destinare contributi a supporto delle iniziative proposte, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle risorse stanziare nel bilancio comunale.

## **ART. 18**

### **Criteri e modalità per l'adesione alla Consulta**

1. Possono aderire alla Consulta le Associazioni e Organismi che siano regolarmente iscritti all'apposito Albo istituito dal Comune e che ne facciano formale richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- non abbiano finalità di lucro;
- siano caratterizzate da una struttura democratica;
- prevedano le procedure di elettività e gratuita delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;

- dimostrino di aver presenza attiva sul territorio;
  - accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento;
  - non siano espressione di associazioni sindacali, partiti politici.
2. L'adesione deve essere effettuata attraverso la redazione di apposita domanda.
  3. L'adesione alla Consulta va rinnovata da parte delle Associazioni e Organismi *ogni* anno entro il 31 dicembre.

## **ART. 19**

### **Struttura organizzativa della Consulta e competenze.**

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea,
2. il Sindaco o Delegato nominato dal Sindaco tra i consiglieri comunali;
3. il Segretario, nominato tra i rappresentanti degli Enti ed Associazioni iscritte.

## **ART. 20**

### **Assemblea: Competenze, Composizione**

1. L'Assemblea dei delegati e il massimo organo decisione della Consulta ed è composto da n. 2 delegati (uno effettivo e l'altro supplente) designati da ciascuno degli enti appartenenti alla Consulta.
2. I membri supplenti possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza dei membri effettivi, questi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.
3. Il Sindaco e il delegato nominato tra i consiglieri comunali sono membri di diritto dell'Assemblea della Consulta
4. Le competenze dell'assemblea sono le seguenti:
  - proporre agli Assessorati le scelte prioritarie delle iniziative in programma, in funzione della disponibilità di bilancio, vagliando, sulla base delle proposte delle sezioni, il tipo di concorso alle attività, scegliendo tra patrocinio comunale, contributo agli oneri dell'iniziativa o pubblicitari, gratuita sull'uso locali e attrezzature, convenzionamento nel rispetto del regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi.
  - proporre l'acquisto di materiale e strumenti necessari per le attività e manifestazioni culturali in armonia con gli indirizzi generali di politica culturale indicati all'Assessorato alla Cultura.
  - elaborare proposte per la salvaguardia, la valorizzazione, la diffusione delle tradizioni storiche, folcloristiche locali, archivio storico e dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana.
    - collaborare con l'Amministrazione Comunale nelle forme e secondo le modalità richiamate dallo Statuto comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato e nomina eventuali delegati in organismi associativi o di volontariato di istituzione regionale e provinciale.

**ART. 21**  
**Convocazione e Funzionamento**

1. L'Assemblea è convocata dal Delegato ogniqualvolta se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno.
4. In via straordinaria e convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
5. Il Comune provvederà a fornire i locali per le riunioni.
6. E' presieduta dal Sindaco o dal Delegato o dall'Assessore alla Cultura.
7. L'Assemblea può istituire commissioni di lavoro avvalendosi, se necessario, dell'intervento di esperti esterni alla consulta.
8. I membri dell'assemblea così composta verranno automaticamente considerati decaduti per dimissioni, per scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta, da comunicare al Comune in forma scritta entro 30 gg dall'avvenuto scioglimento, nonché dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

**ART. 22**  
**Delegate - Ruolo e funzioni**

1. Il Delegato viene nominato dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali; dura in carica per l'intera durata del mandato del Sindaco. Tale nomina può essere revocato dal Sindaco con alto motivato.
2. Egli rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea Generale. Partecipa, su invito, alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti quando sia ritenuta necessaria la sua presenza.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dall'Assessore alla Cultura.
4. Durante le sedute andrà redatto un sintetico verbale.
5. I verbali saranno trasmessi all'Ufficio Cultura entro 10 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

**ART. 23**  
**Revoca**

1. Qualsiasi componente dell'Assemblea può essere revocato per grave e motivata causa dai due terzi dei componenti l'Assemblea. Tale revoca è subordinata ad una preventiva comunicazione all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, ha la facoltà di presentare le proprie giustificazioni. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento delle motivazioni, l'Assemblea si esprime in merito in forma definitiva.

**ART. 24**  
**Segreteria Consulta delle Associazioni**

Presso l'Assessorato alla Cultura del Comune è istituita una segreteria della Consulta il cui personale comunale provvede al disbrigo delle pratiche burocratiche ed amministrative inerenti il funzionamento della Consulta stessa.

**ART. 25**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento, a seguito della sua approvazione, da parte del Consiglio comunale, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

**ART. 26**  
**Norme Finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.
3. Il Presente Regolamento entra in vigore a far della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.